



COMUNE DI CASINA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

P.zza IV Novembre, 3 - 42034 CASINA (Reggio Emilia) Tel. 0522/604711 - Telefax 0522/609464

SETTORE 3° - USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 25/2012

Prot. n. 3288

Casina, 24.05.2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

PREMESSO:

- che il Comune di Casina è proprietario della strada denominata "Canala – Casina, tratto ex SS 63";
- che sul ponte posto su detto tratto stradale in località "Cà Manarino", a causa delle lesioni e dei cedimenti presenti, con l'Ordinanza del sottoscritto Responsabile del 3° Settore n. 12/2012, prot.n. 2118 del 02.04.2012, al fine di tutelare la pubblica incolumità ed il patrimonio stradale, veniva istituito un senso unico alternato;

CONSIDERATO che le lesioni ed i cedimenti presenti sul suddetto ponte si sono ulteriormente aggravate e che tale situazione rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica;

VISTA la nota del Comando Provinciale Vigili del fuoco di Reggio Emilia prot. n. 5082 del 21.05.2012, in atti municipali con prot. n. 3249 del 22.05.2012, in cui si rileva la suddetto pericolo;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, a tutela della pubblica incolumità, emettere apposito provvedimento di chiusura della strada denominata "Canala – Casina, tratto ex SS 63", in località "Cà Manarino";

RICHIAMATI:

- la L. 241/1990;
- il D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 6, comma 4, del Codice della Strada approvato con il D. Lgs. 285/92;
- il D.P.R. 495/1992;

ORDINA

ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. lgs. 285/92, l'immediata chiusura della strada comunale denominata "Canala – Casina, tratto ex SS 63" in località "Cà Manarino".

DISPONE

- la revoca della propria precedente Ordinanza n. 12/2012, prot. n. 2118 del 02.04.2012, e di ogni altro provvedimento in contrasto con il presente atto;
- che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Casina;
- alla Prefettura di Reggio Emilia;
- alla Questura di Reggio Emilia;
- alla Provincia di Reggio Emilia;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia;
- al Comando Stazione Carabinieri di Casina;
- al Comando Stazione Carabinieri di Castelnovo ne' Monti;
- al Comando di Polizia Stradale di Castelnovo ne' Monti;
- alla Croce Rossa Italiana sede di Casina;
- all'Azienda U.S.L. - emergenza sanitaria e pronto soccorso - di Castelnovo ne' Monti;
- al Corpo Forestale dello Stato sede di Casina;
- all'A.C.T. di Reggio Emilia;
- all'ANAS S.p.A. compartimento di Bologna.

A V V E R T E

- che, ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto geom. Fabio Ruffini;
- che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Parma, (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Geom. Fabio Ruffini

